

Durc: autocertificazione unica per accedere ai benefici

Barbara Massara *Consulente del lavoro in Roma*

Abrogato l'obbligo di presentazione all'Inps del cd. Durc interno, mentre permane quello di inviare alla Dpl entro il 30 aprile 2009 un'autocertificazione dell'inesistenza di provvedimenti amministrativi/giurisdizionali definitivi ostativi alla sussistenza della regolarità contributiva

La disciplina del Durc

Ricordiamo che la disciplina del Durc ha avuto origine nella Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) che ha introdotto il principio generale secondo cui il diritto al beneficio contributivo e normativo è subordinato al possesso da parte dell'azienda della regolarità contributiva, nonché al rispetto degli accordi/contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionali, territoriali e aziendali) applicati.

A questo principio è stato poi data concreta attuazione dal decreto ministeriale del 24 ottobre 2007, dove tra l'altro sono state espressamente individuate le cause ostativo al rilascio del Durc, e cioè l'emissione di provvedimenti amministrativi/giurisdizionali definitivi per tutte le ipotesi di violazione delle norme penali e amministrative in materia di sicurezza e igiene del lavoro, orario di lavoro e regolarità del rapporto da parte del datore di lavoro o del dirigente elencate nell'allegato A del decreto stesso (si veda la tabella alla pagina seguente).

Ulteriori indicazioni sulla materia sono state fornite dallo stesso Ministero nella circolare n. 5 del 30.1.2008, in cui il Lavoro ha tra l'altro dato una puntuale definizione (oltre che un'elencazione) del concetto di beneficio contributivo e di quello di beneficio normativo, la cui fruizione è subordinata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, al possesso del Durc.

Infine l'Inps e l'Inail hanno descritto la procedura da seguire per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, rispettivamente nelle circolari n. 5/2008 e n. 51/2008 (Inps), e n. 7/2008 (Inail), in cui tra l'altro gli Istituti allegano un elenco delle rispettive agevolazioni contributive, la cui fruizione presuppone la regolarità contributiva.

La precedente procedura

La procedura dettata per ottenere il Durc utile alla fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale prevede l'adozione «virtuale» di un Durc interno da parte dello stesso Ente che riconosce il beneficio, tenuto pertanto a verificare internamente la sussistenza dei presupposti della regolarità contributiva.

Per questa ragione le aziende erano tenute annualmente ad inoltrare all'Inps ed all'Inail, rispettivamente, il modello SC37 nonché l'autocertificazione in sede di autoliquidazione, con cui dichiaravano il rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi applicati, oltre all'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi/giurisdizionali ostativi al rilascio del Durc.

La nuova procedura

Con il provvedimento in commento il Ministero manifesta l'esigenza di rivedere tutta la procedura amministrativa utile all'accertamento della regolarità contributiva (e quindi al legittimo accesso ai benefici), sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo il rispetto della parte economica e normativa degli accordi collettivi non può costituire oggetto di un'autocertificazione, in quanto tale requisito dovrà essere verificato in sede di ispezione, e, laddove ne sia accertata la mancanza, comporterà il contestuale recupero delle agevolazioni fruite.

Altra riflessione di fonte ministeriale sulla procedura applicata fino ad ora è che la richiesta di un beneficio equivale nei fatti ad una richiesta rivolta all'ente di verificare la sussistenza dei presupposti di accesso al beneficio stesso.

L'ulteriore considerazione riguarda l'eventuale esistenza di provvedimenti amministrativi/giurisdizionali emessi per le violazioni di cui alla tabella Allegato A del Dm 24 ottobre 2007, che effettivamente rappresentano cause ostativo al rilascio del Durc, per un predeterminato periodo di tempo individuato dalla stessa tabella per ogni singola violazione.

Sulla base di queste riflessioni il Ministero ritiene

Le cause ostative al rilascio del Durc previste dall'Allegato A del Dm 24.10.2007

Tipologia dell'illecito	Riferimento normativo	Periodo di non rilascio del Durc
Omicidio colposo per violazione delle norme di sicurezza	Art. 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Omissione dolosa delle misure di sicurezza	Art. 437 c.p.	24 mesi
Lesioni colpose per violazione delle norme di sicurezza	Art. 590, comma 3, c.p.	18 mesi
Violazioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili	Art. 22, comma 3, lett. a), Dlgs 14 agosto 1996, n. 494	12 mesi
Violazioni in materia di sicurezza del lavoro	Art. 89, commi 1 e 2, lett. a), Dlgs 19 settembre 1994, n. 626	12 mesi
Violazioni delle norme in materia di sicurezza nelle costruzioni	Art. 77, comma 1, lett. a) e b), Dpr 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi
Violazione delle norme in materia d'igiene del lavoro	Art. 58, comma 1, lett. a) e b), Dpr n. 303/1956	12 mesi
Violazione delle norme generali in materia di prevenzione degli infortuni	Art. 389, comma 1, lett. a) e b), Dpr n. 547/1955	12 mesi
Occupazione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno	Art. 22, comma 12, Dlgs n. 286/1998	8 mesi
Occupazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria	Art. 3, commi da 3 a 5, DI 22 febbraio 2002, n. 12, conv. dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e s.m.i.	6 mesi
Mancata concessione del riposo giornaliero e del riposo settimanale	Artt. 7 e 9, Dlgs n. 66/2003 (*)	3 mesi

(*) Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

non più necessario presentare all'Inps il modello SC37, né all'Inail l'autocertificazione ovvero le istanze 20 e 24 Mat. (circolare Inail n. 7/2008), che sono stati pertanto abrogati.

La nuova autocertificazione

L'unico obbligo che permane in capo all'azienda è quello di autocertificare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi/giurisdizionali definitivi per le violazioni penali o amministrative indicate nell'All. A del decreto ministeriale 24.10.2007 commesse dopo il 30.12.2007, ovvero il decorso del termine previsto dal decreto per il non rilascio del Durc (termine compreso tra 3 mesi e 2 anni a seconda della tipologia di illecito). L'azienda dovrà assolvere a tale adempimento, attraverso il deposito o l'invio a mezzo raccomandata A/R o fax (il Lavoro potrebbe anche approntare un sistema di invio *on line*) entro il 30.4.2009 di un'autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro competente in base alla sede legale. A tale fine i datori di lavoro dovranno utilizzare lo

specifico modulo predisposto dal Lavoro e allegato alla circolare n. 34/2008.

L'obbligo della presentazione della nuova autocertificazione, precisa il Ministero, riguarda anche i datori di lavoro che abbiano già trasmesso all'Inps il modello SC37 ed all'Inail le relative autocertificazioni.

La scadenza del 30.4.2009 è anche il termine ultimo entro cui i datori di lavoro che accedono per la prima volta ad un beneficio contributivo/normativo devono presentare la nuova autocertificazione, sebbene in generale l'obbligo di presentazione deve essere adempiuto in modo preventivo rispetto alla prima richiesta di beneficio.

Il Ministero anticipa nella circolare che saranno fatti dei controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni inviate, e che, laddove siano riscontrate irregolarità, provvederà al recupero delle agevolazioni fruite a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (per quanto concerne gli illeciti penali) ovvero dal pagamento dell'ordinanza-ingiunzione e dal decorso del termine utile per l'impugnazione della stessa (per gli illeciti amministrativi).

La regolarizzazione funzionale all'emissione del Durc

Il Lavoro fa infine un'importante precisazione in merito al termine di 15 giorni entro cui, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Dm 24.10.2007, le aziende, su invito degli Enti e delle Casse Edili, possono provvedere a regolarizzare la propria posizione contributiva al fine di ottenere il rilascio del Durc,

ovvero evitare l'annullamento di quello già emesso. A tale proposito il Ministero chiarisce che i 15 giorni decorrono dalla data di notifica della relativa violazione accertata (che per l'Inps corrisponde alla nota di addebito concernente le agevolazioni indebitamente fruite), non rilevando a tal fine le eventuali comunicazioni «informali» preventivamente inviate ai professionisti.

Il testo della circolare

Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare avviata con il decreto legislativo n. 276/2003, l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che i

«benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge ed *«il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»*.

Ai fini della individuazione di tali benefici questo Ministero ha già emanato le relative istruzioni, fornendo peraltro un elenco indicativo dei benefici di carattere contributivo subordinati al rispetto delle citate condizioni.

Si avverte ora l'esigenza, d'intesa con Inps e Inail, di fornire ulteriori chiarimenti, legati sia alle procedure amministrative per la concessione dei predetti benefici ed agli adempimenti che sono posti a carico dei datori di lavoro, sia alla applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 3, del Dm 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento *«gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni»*.

Rispetto degli accordi e contratti collettivi

Ai fini della concessione dei benefici normativi e contributivi l'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 richiede anzitutto il rispetto *«degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»*.

Sotto un profilo sostanziale, come già chiarito in passato (cfr. in particolare circolare n. 4/2004 e risposta ad interpello del 21 dicembre 2006, prot. n. 25/1/0007573), la previsione normativa si intende rispetta-

Ministero del lavoro

Circolare 15 dicembre 2008, n. 34

Oggetto: Procedura Durc - Chiarimenti

ta con l'applicazione della parte economica e normativa dei citati accordi e contratti collettivi e non necessariamente anche della cd. parte obbligatoria.

Sotto il profilo procedimentale si ritiene che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, in quanto implica complesse valutazioni di ordine tecnico-giuridico che potranno essere verificate in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo, con conseguente eventuale recupero da parte degli Istituti previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato detta condizione di legge.

Verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Durc ai fini

della concessione dei benefici contributivi

L'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 subordina altresì la concessione dei predetti benefici al «possesso» del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Va anzitutto chiarito che, in realtà, tale previsione non implica il materiale rilascio del documento ma, più semplicemente, impone agli Istituti previdenziali una verifica circa la sussistenza dei presupposti per il suo rilascio.

Ciò detto, sotto un profilo procedimentale, si ritiene che **la richiesta, secondo le abituali procedure, di un beneficio di carattere contributivo equivalga alla richiesta di verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del Durc**.

Va poi ricordato che la già citata circolare n. 5/2008 ha chiarito come non sia possibile l'emissione del Durc per determinati periodi di tempo in conseguenza della violazione delle fattispecie penali e amministrative indicate nella tabella A del Dm 24 ottobre 2007. In considerazione di tale circostanza, lo stesso decreto prevede che, ai fini del rilascio del Durc, *«l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito»*. Ne consegue che i datori di lavoro saranno tenuti a fornire tale autocertificazione **alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente**

Il facsimile ministeriale

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Direzione provinciale del lavoro di

Dichiarazione per benefici contributivi Inps e/o Inail⁽¹⁾

Nome Cognome

Codice Fiscale

titolare legale rappresentante

Denominazione azienda

Indirizzo sede legale

Codice fiscale (alfanumerico) Codice fiscale (numerico)

e-mail

Telefono cellulare

Matricola Inps (dieci campi numerici)

Codice ditta Inail (nove campi numerici) controcodice (due campi numerici)

Cassa Edile

Denominazione n. iscrizione

al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

autocertifico

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 24.10.2007, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato Dm o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri, in sede di vigilanza, l'assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Data Firma

Note:

1) Vedi Tabella «Tipi Contribuzione» con agevolazione contributiva (elencazione esemplificativa e non esaustiva) - allegata alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2008, n. 5.

competente secondo la sede legale dell'impresa interessata.

Detta autocertificazione, presentata e firmata dal solo legale rappresentante, sarà fornita una sola volta, restando inteso che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata al **medesimo** Ufficio presso il quale la stessa è stata depositata.

Quanto alle modalità di invio dell'autocertificazione, ferma restando la possibilità di consegnare la stessa direttamente presso la competente Direzione provinciale del lavoro ovvero l'invio tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo fax, questo Ministero provvederà ad introdurre specifiche modalità di trasmissione informatica della autocertificazione, rispetto alle quali saranno fornite successive istruzioni.

In ordine alle modalità temporali va poi precisato che, per i datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi in argomento, **il termine per l'invio della autocertificazione è individuato al 30 aprile 2009**. Non risultano peraltro più dovuti né l'invio del modello SC37 all'Inps (cfr. Inps, circ. n. 51/2008), né l'invio della autocertificazione all'Inail richiesta in occasione della Autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT (cfr. Inail, circolare n. 7/2008).

Sul punto va invece precisato che, all'invio del modello alle Direzioni provinciali del lavoro, saranno tenuti anche i datori di lavoro che abbiano già trasmesso agli Istituti dette autocertificazioni.

Per i datori di lavoro che non abbiano ancora richiesto alcun beneficio contributivo indicato nella citata circo-

lare n. 5/2008, l'invio della autocertificazione dovrà comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso, fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009.

In ordine ai contenuti della autocertificazione i datori di lavoro dovranno inoltre far uso esclusivo del modello predisposto da questa Amministrazione ed allegato alla presente circolare in cui si provvederà ad autocertificare la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero il decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito.

Questo Ministero provvederà a verificare annualmente, a campione, la veridicità di quanto autocertificato.

Quanto alle somme da recuperare va poi precisato che le stesse sono da individuarsi in tutte quelle agevolazioni, già indicate nella citata circolare n. 5/2008, godute a far data dall'accertamento definitivo circa la commissione degli illeciti indicati nella tabella A allegata al Dm 24 ottobre 2007. In sostanza, pertanto, le somme oggetto di recupero contributivo sono costituite dalle agevolazioni fruitive a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. per quanto concerne gli illeciti di natura penale, ovvero dal pagamento della ordinanza ingiunzione o del decorso del tempo utile per la impugnazione della stessa. Come specificato dal Dm 24 ottobre 2007 e chiarito dalla circolare n. 5/2008, il godimento dei benefici contributivi sarà impedito per un periodo che varia dai 3 mesi ai 2 anni, a seconda dell'illecito cui è collegata la «sanzione accessoria».

Art. 7, comma 3, Dm 24 ottobre 2007

Da ultimo si forniscono alcuni chiarimenti relativamente alla previsione di cui all'art. 7, comma 3, del Dm 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento «*gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni*».

Occorre anzitutto evidenziare che, nei casi previsti dall'art. 3 del suddetto Dm, i 15 giorni concessi dal citato art. 7, entro i quali il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva, decorrono necessariamente dalla «notifica» della relativa inadempienza contributiva accertata (per quanto riguarda l'Inps, pertanto, dalla notifica delle note di addebito concernenti le agevolazioni contributive fruitive indebitamente). Ciò a prescindere da eventuali comunicazioni che gli Istituti possano aver effettuato preventivamente - anche ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 sulla base di apposite convenzioni - alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica sia per i mezzi adoperati (ad esempio posta elettronica non certificata), sia perché destinatario della comunicazione della inadempienza contributiva accertata è lo stesso datore di lavoro. Una volta effettuata la notifica decorreranno pertanto i 15 giorni concessi dal Dm 24 ottobre 2007 per la regolarizzazione, superati i quali l'istituto potrà ritenere irregolare l'azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.